



COMUNE DI ANNONE VENETO

Provincia di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – seduta pubblica

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

L'anno duemilanove (2009) il - 14 - del mese di APRILE alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune di Annone Veneto, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati in data 06.04.2009 con prot. n. 3523, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	N.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	Ruzzene Paolo	SI		10	Magnolato Marco	SI	
2	Zecchinel Gabriella	SI		11	Marcuzzo Flavio	SI	
3	Bioses Danilo	SI		12	Zennaro Paola	SI	
4	Rubin Rosanna	SI		13	Masier Luca	SI	
5	De Bortoli Matteo	SI		14	Carotti Daniele	-	SI
6	Ruzzene Amalia	SI		15	Crosariol Stefano	SI	
7	Zavattin Giovanni	SI		16	Scotti Roberto Andrea	SI	
8	Ivaldi Nicola	-	SI	17	Magarotto Maurizio	-	SI
9	Borin Gabriele	SI					

Assiste alla seduta il Dr. Lino Nobile – Segretario Comunale.

Il signor Ruzzene Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori Borin, Rubin e Crosariol.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura di discussione esce il Consigliere De Bortoli – presenti in aula n. 13 consiglieri.

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 267/2000 e, in particolare il comma 1, in tema di valorizzazione delle libere forme associative;

Visti, sullo stesso argomento e con riguardo ai valori della sussidiarietà orizzontale, gli articoli 2, 6 e 8 dello Statuto Comunale;

Visto lo schema di Regolamento del Registro Comunale delle libere forme associative e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Rilevata l'utilità di tale strumento normativo;

Udita l'ampia relazione dell'Assessore **Amalia Ruzzene**:

Con il Regolamento del Registro Comunale delle Libere Forme associative si vuol lasciare alla prossima Amministrazione uno strumento utile, alla luce dell'esperienza del quinquennio che ha visto un costante rapporto con le associazioni, con periodiche riunioni nell'anno.

Gli obiettivi sono di ordine pratico, avere cioè dati certi ed elenchi certi dei vari sodalizi, e di ordine più sostanziale, partecipativo: fare in modo che gli stessi possano esprimersi sui temi concernenti l'associazionismo.

E' stato seguito il criterio dell'essenzialità e della semplificazione delle norme. Come fonti sono stati utilizzati i regolamenti di altri Comuni, in particolare quello di Portogruaro, e quello che il gruppo consiliare "Per Annone" aveva presentato nel febbraio 2003.

Le tappe per giungere al testo che ora viene proposto sono state le seguenti. Il 04.02.2008 si è riunita la Commissione per lo Statuto, la quale, preso atto che non è il momento giusto per intervenire con modifiche stante la situazione ancora in evoluzione circa le riforme, si è data l'impegno di intervenire sui regolamenti. Il testo è stato predisposto per l'inizio del 2009, è stato quindi sottoposto alle osservazioni del segretario, è stato esaminato dalla Giunta e adottato il 19.02.2009, quindi portato per la redazione definitiva in Commissione Statuto il 10.03.2009.

Il Regolamento consta di 12 articoli, che prevedono i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro, la durata e i rinnovi, le modalità di intervento e partecipazione sia delle singole associazioni, sia delle stesse come Consulta, che viene così istituita quale riferimento

istituzionale per la verifica delle esigenze dell'associazionismo locale.

Scotti: Diciamo subito che il punto 6 dell'o.d.g. di questo Consiglio comunale poteva trovare attuazione già 17 /18 anni fa. Sì perché l'art.43 dello statuto del Comune di Annone Veneto, approvato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 28 del 12.06.1991 e n. 19 del 1° aprile 1992 ai sensi della Legge 08.06.1990, prevedeva espressamente l'istituzione dell'Albo delle Associazioni.

Solo ora, dopo tre lustri abbondanti, si scopre l'opportunità di attuare una simile iniziativa andando però ad estrapolare i principi tra i vari articoli del vigente Statuto che non prevede espressamente tale istituzione.

Chiederci come mai allora – cioè 17/18 anni fa – non si sia proceduto non può essere considerato esercizio di retorica perché il sindaco di allora è lo stesso di adesso, così come c'era l'assessore Zavattin, mentre l'attuale assessore Amalia Ruzzene ne stava in Minoranza e poi c'era anche l'attuale consigliere Masier e successivamente il consigliere Crosariol (in Maggioranza). E, se non vado errato, l'Assessore Zavattin è stato per anni anche assessore alle associazioni ...

Dunque una folgorazione nei confronti dell'Associazionismo- una delle tante che possono capitare di questi tempi.

In tempi non sospetti – 19 maggio 2003 – questo Gruppo consiliare aveva presentato al Consiglio Comunale la proposta del Regolamento in oggetto e quella relativa al Regolamento per l'accesso ai contributi economici (respinta dalla Maggioranza di allora con Masier e Crosariol presenti).

E partendo da quelle proposte – come del resto anticipato dal capogruppo Magarotto in occasione della sua comunicazione con cui avvertiva di non poter essere presente alla riunione del 10 marzo 2009 - entriamo nel merito della bozza della Giunta.

Art. 1 –si legge: Il Comune...al fine di conoscere e valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, istituisce il Registro... Non è il caso di aggiungere anche: il loro coinvolgimento al servizio della collettività ?

E non una queste di lana caprina: si potrebbe scrivere un'antologia su come tante associazioni del paese siano state e siano funzionali a chi governa. I "fini istituzionali" si confondono spesso con le esigenze della Maggioranza di turno.

Tanto per essere concreti e per esemplificare il concetto basta leggere l'intestazione del volantino che periodicamente viene

stampato per il calendario delle iniziative: "comune di Annone Veneto in collaborazione con Pro Loco, Scuole e Associazioni" – chi legge ha l'idea che sia il Comune ad organizzare tutte le iniziative e gli enti e associazioni a fianco elencati a collaborare... E poi non si capisce il perché la Pro Loco abbia un'indicazione di privilegio rispetto alle altre Associazione visto che il vigente Statuto Comunale non prevede più che tale organismo funga da coordinatore, promotore e quant'altro delle attività ricreative e culturali del paese.

Art. 2 – Oltre all'indicazione dei fini di lucro, occorrerebbe – lo dice l'art. 3, comma 190 della legge 662/1996 – che lo statuto dell'associazione precisasse la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione qualora l'associazione si scioglia.

E' opportuno, anzi necessario, come già detto in occasione del regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi che, per le associazioni sportive, venga inserita la seguente precisazione "**le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20 dell'art. 90 della Legge 289/2002**" - cioè il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il CONI.

Art. 3 – Comma 1 lettera f -si legge: "le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere con il Comune"- perché questa voce inserita tra le modalità di iscrizione? E se un'associazione non è interessata a svolgere nessuna attività con il Comune, non verrebbe forse iscritta al Registro? Su questo, desidero una risposta precisa.

Comma 2 lettera c - si legge:

copia del Bilancio approvato – **Bilancio preventivo, consuntivo o tutti e due?**

Art. 4 – Perché non prevedete il ricorso dell'associazione qualora la sua domanda non viene accolta? "qualora non venga accolta la domanda di iscrizione nel Registro, dovrà essere comunicato al richiedente il motivo del diniego entro ...Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso: giurisdizionale, nei termini di legge; straordinario al Presidente della Repubblica, a sensi del D.P.R. 24.11.1997, n. 1199"

Art. 8 –

Si legge: *L'Amministrazione comunale favorisce (?) la concessione del proprio patrocinio, di contributi,alle libere forme associative con sede in Annone Veneto, iscritte nel registro comunale.*

Il principio è posto in modo ambiguo, occorre essere più chiari:

“L’iscrizione nel Registro Comunale è condizione indispensabile per poter accedere ai contributi di cui al Regolamento Comunale per la concessione di sussidi, ausili, sovvenzioni, contributi, convenzioni, patrocini. “

Art. 9 –

Comma 2, si legge: *“La Consulta ha funzione di riferimento istituzionale per la verifica delle esigenze dell’associazionismo locale, fornisce pareri in ordine alle politiche dell’Amministrazione in tale ambito”...*

E qui che si nota come tutto il palco che avete tirato su con questa delibera si incrina. Questo Regolamento come il successivo è un'altra operazione di facciata – come tante altre, Regolamento delle Consulte di Zona in testa.

Cosa vuol dire “in ordine alle politiche dell’Amministrazione”? Che chiedete di organizzarvi questa o quella manifestazione? La consulta dovrebbe avere il suo scopo principale di fornire indicazioni sul Bilancio preventivo del Comune in merito agli interventi del loro ambito: è questa la sua importanza! O le chiamate per fare i calendari delle manifestazioni, che tanto poi non vengono rispettati....

Occorre essere chiari:

“Le Consulte esprimono parere sul bilancio di previsione del Comune, su documenti programmatici di settore e sulle proposte di deliberazione di tariffe e tasse che vadano ad incidere sull’attività delle libere forme associative” è in questo modo che l’associazionismo deve essere coinvolto, altrimenti si fanno solo chiacchiere. E poi almeno una sola convocazione all’anno, andiamo....

Non avete, per l’ennesima volta, ritenuto di istituire la Consulta dello Sport è questo – considerata l’innegabile necessità – dimostra ulteriormente i limiti della vostra politica in merito.

Si esprime voto contrario

Sindaco: tutte queste proposte dovevano essere presentate in commissione, che era la sede idonea; propongo il rigetto delle stesse.

Con voti: -12 favorevoli
- 1 contrario (Scotti),

REGOLAMENTO

Registro Comunale delle libere forme associative

TITOLO I - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Istituzione del registro comunale delle libere forme associative

1. Il Comune di Annone Veneto, in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e degli artt. 2,6 e 8 dello Statuto Comunale, al fine di conoscere, sostenere e valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento nel raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, istituisce il Registro Comunale delle libere forme associative, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sociale, sanitario, socio sanitario e assistenziale
- b. Educazione e formazione
- c. Cultura
- d. Diritti civili, solidarietà internazionale e pace
- e. Sport
- f. Ambiente, protezione civile
- g. Tempo libero, attività ricreative
- h. Combattentistiche e d'arma

3. Ogni libera forma associativa è iscritta ad una sola sezione.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione al registro

1. Possono iscriversi al Registro tutte le libere forme associative con sede nel territorio del Comune di Annone Veneto, costituite almeno sei mesi prima della richiesta d'iscrizione e che, nel loro statuto, riportino espressamente:

- gli scopi e le attività dell'Associazione,
- l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro,
- le disposizioni che regolano la libertà di assunzione del vincolo associativo e il recesso dei soci,
- le norme che disciplinano l'elezione delle cariche sociali e il funzionamento dell'Associazione.

In ogni caso le associazioni devono essere caratterizzate da finalità di promozione sociale e di perseguimento di interessi collettivi.

Art. 3 - Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione al Registro le Associazioni devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Annone Veneto, firmata dal legale rappresentante, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:

- a. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, gli eventuali sigla, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- b. il rappresentante legale;
- c. l'assenza di fini di lucro, l'oggetto dell'attività e le finalità sociali;
- d. la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e. il numero dei soci o degli aderenti;
- f. le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere con il Comune;
- g. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

2. Alla domanda di cui al comma 1 dovranno essere allegati:

- a. Copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b. Copia del regolamento, o di altro ordinamento interno, se esistenti, con particolare riferimento alle cariche sociali;
- c. Copia dell'ultimo Bilancio approvato;
- d. Relazione, datata e firmata, sull'attività svolta.

3. Non possono essere iscritti al Registro:

- a. gli Ordini Professionali;
- b. le forme associative e organizzative di diretta emanazione dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche;
- c. i sindacati;
- d. i partiti;
- e. le organizzazioni di categoria.

Art. 4 - Iscrizione e cancellazione dal registro

1. L'iscrizione dell'Associazione, nell'apposita sezione del Registro, previa valutazione della domanda e della documentazione allegata, è disposta dal Responsabile dell'Area Servizi, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

2. Le Associazioni sono altresì cancellate dal Registro in caso di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2. La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di dette condizioni.

Art. 5 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nel Registro ha la validità di anni cinque a far tempo dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno validità quinquennale.

2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di richiesta di conferma.

3. Le Associazioni interessate devono chiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dal Registro, almeno tre mesi prima della scadenza, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modifiche, della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 6 - Pubblicità del registro

1. Il Registro resta depositato presso la Segreteria dell'Area Servizi.

2. Il Registro può essere consultato secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Art. 7 - Intervento e partecipazione

1. Gli iscritti al Registro, tramite il rappresentante legale del sodalizio, possono sempre intervenire nei procedimenti amministrativi presentando istanze, proposte, pareri non vincolanti, o sollecitando l'adozione di provvedimenti utili alla tutela di

interessi collettivi. Ad essi viene risposto nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto Comunale.

2. Gli iscritti al Registro possono accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale come stabilito dal Regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Concessione di contributi, patrocini, attrezzature e locali.

1. L'Amministrazione Comunale favorisce la concessione del proprio patrocinio, di contributi, ausili, sovvenzioni, dell'uso di locali, attrezzature e strutture comunali, nonché di stipulare convenzioni (nel rispetto dei Regolamenti specifici), alle libere forme associative con sede in Annone Veneto, iscritte nel Registro Comunale.

2. Nelle domande (di patrocinio, contributo, attrezzature e spazi) la libera forma associativa dovrà dichiarare la posizione nel Registro e il perdurare dei requisiti di iscrizione.

TITOLO II - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 9 - La Consulta delle Associazioni

1. Le libere forme associative iscritte nel Registro costituiscono la Consulta delle Associazioni. Essa è composta da un rappresentante designato da ciascuna organizzazione ed è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

2. La Consulta ha funzione di riferimento istituzionale per la verifica delle esigenze dell'associazionismo locale, fornisce pareri in ordine alle politiche dell'Amministrazione in tale ambito.

Art. 10 - Funzionamento

1. La Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, il quale convoca le riunioni almeno una volta l'anno, e ne firma i verbali. La Consulta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, un Vicepresidente scelto fra i rappresentanti delle Associazioni ed un segretario che ne redige i verbali.

2. La convocazione delle riunioni può essere richiesta altresì da almeno un terzo dei componenti la Consulta. Le sedute sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti; le determinazioni della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Presidente della Consulta può invitare alle sedute della stessa anche funzionari e tecnici dell'Amministrazione Comunale. La partecipazione all'attività della Consulta non dà diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.

Art. 11 - Durata

La Consulta rimane in carica per un periodo non inferiore alla durata del Consiglio Comunale, e comunque fino alla istituzione della nuova.

Art. 12 - Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento del Registro Comunale delle libere forme associative composto da n. 12 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dello stesso.



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA


IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. LINO NOBILE)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(Dr.ssa Paola Lucchetta)

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Ruzzeno Prof. Paolo)



[Handwritten signature]


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lino Nobile)

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

dal 24 DIC. 2009

al 08 GEN. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Lino Nobile)



IL MESSAGGERO COMUNALE
24 DIC. 2009 al 08 GEN. 2010
10 GEN. 2010
[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/18.08.2000.

Li, _____

IL DELEGATO
(Gianotto Wanda)

[Handwritten signature]